



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio Centrale del Personale
Divisione V - Sezione D

Prot.n. 030000/1.1

Roma, li 27.12.2000

CIRCOLARE N. 3538/5988

Ai Sigg. Direttori degli Uffici
Centrali del D.A.P.

Al Sig. Direttore dell'Istituto
Superiore di Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di
Formazione ed Aggiornamento del
Corpo di Polizia e del personale
dell'Amministrazione penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari per
adulti

Ai Sigg. Direttori dei Centri di
Servizio Sociale per Adulti

Al Sig. Direttore del Centro
Amministrativo "G. ALTAVISTA"

Ai Sigg. Direttori dei Servizi
Approvvigionamento e Distribuzione
Armamento e Vestiario

e, p. c. Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale
per la Giustizia Minorile

L O R O S E D I

OGGETTO : Diritto allo studio – 150 Ore di permessi Straordinari Retribuiti. Personale del “comparto Ministeri” e personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.

§ 1 - Personale interessato.

1.1 Personale del comparto Ministeri

I requisiti per la concessione dei permessi di studio – nella misura massima di centocinquanta ore annue – sono elencati nell’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 395/88⁽¹⁾.

I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute (o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali) o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.

Il numero dei dipendenti che possono beneficiare dei permessi di studio non può eccedere – nell’anno solare di riferimento – **il 3% delle unità in servizio all’inizio dell’anno**, con arrotondamento all’unità superiore.

All’inizio di ogni anno solare, ciascun Provveditorato regionale – qualora il numero delle istanze del personale appartenente al comparto “Ministeri” superi il limite del 3% dei dipendenti in servizio nel distretto – elabora una graduatoria, seguendo i criteri indicati **nell’articolo 17 del D.P.R. 44/90⁽²⁾**, per individuare gli aventi titolo alla concessione.

Altra graduatoria, ricorrendone i presupposti, verrà elaborata da questo Ufficio per il personale in servizio presso l’Istituto Superiore di studi Penitenziari, il Centro Amministrativo G. Altavista e le Scuole di formazione e aggiornamento del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria.

Il personale che usufruisce del beneficio in questione ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro agevolati e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time), spettano i permessi studio ridotti in proporzione alla percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

Nel caso in cui il dipendente sia impegnato nella preparazione della tesi di laurea o dell’esame di maturità i permessi possono essere concessi anche per altri impegni connessi –

che coincidano con l'orario di servizio – come contatti con i docenti o attività di ricerca presso le biblioteche, purché supportati da idonea documentazione.

2

1.2 *Personale del Corpo di polizia Penitenziaria*

I permessi di studio per gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria sono disciplinati dall'**articolo 21 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395⁽³⁾**, dall'**articolo 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782⁽⁴⁾** e dall'**articolo 20 del D.P.R. 254 del 16/03/1999⁽⁵⁾**.

Spettano al personale di Polizia Penitenziaria – ad eccezione di quello di leva - per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute (o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali) o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Nel caso in cui il dipendente sia impegnato nella preparazione della tesi di laurea o dell'esame di maturità i permessi possono essere concessi anche per altri impegni connessi – che coincidano con l'orario di servizio – come contatti con i docenti o attività di ricerca presso le biblioteche, purché supportati da idonea documentazione.

Il personale che usufruisce del beneficio in questione ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro agevolati e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

Ferme restando le disposizioni impartite dall'articolo 21 del D.P.R. 31 luglio 1995 n.395, ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 254 del 16/03/1999 i permessi spettano anche:

a) per frequentare corsi svolti in qualsiasi località, anche se diversa dalla sede di servizio;

b) nel caso in cui i corsi non siano attivati nella sede di servizio e si svolgano in altra località, i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore. Le citate disposizioni si applicano anche per il personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio;

c) per la preparazione ad esami universitari o post universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere concesse e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.

§2 - Norme comuni al personale del “Comparto Ministeri” ed a quello appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.

2.1 Sono competenti alla concessione dei permessi di studio:

- • **l'Ufficio Centrale del Personale per i dipendenti in servizio presso:**
 - a) a) l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari;
 - b) b) il Centro Amministrativo G. Altavista;
 - c) c) le Scuole di formazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

3

- • **i Provveditorati regionali per il personale in servizio presso:**
 - a) gli Istituti Penitenziari;
 - b) i Centri di Servizio Sociale per adulti;
 - c) i Servizi Approvvigionamento e Distribuzione Armamento e Vestiario;
 - d) gli stessi Provveditorati regionali.

2.2 Le istanze per la concessione dei **permessi di studio** sono presentate, **entro il 30 novembre di ciascun anno**, alla direzione dell'istituto o servizio di appartenenza, che le trasmette – corredate della documentazione comprovante l'iscrizione al corso di studi – all'ufficio competente ai sensi del punto 2.1.

2.3 2.3 Il personale che si iscrive a corsi di studio che vengono banditi dopo la data del 30 di novembre, nonché quello rimasto escluso dalle graduatorie previste per gli appartenenti al Comparto Ministeri, può fruire dei permessi di studio alle condizioni e con le modalità di seguito indicate. Al termine dell'anno solare di riferimento il personale sopraindicato può avanzare istanza per tramutare i giorni di congedo ordinario eventualmente utilizzati per frequentare i corsi di studio in permessi retribuiti. Le autorità competenti a concedere i permessi di studio possono, **ove sussistano ore in eccedenza**, non fruite dal personale già precedentemente autorizzato, accogliere tali domande entro il limite delle ore eccedenti, e sempreché **le assenze siano adeguatamente giustificate** ai sensi delle disposizioni recate dal successivo punto g). Qualora – con riferimento al Comparto Ministeri – le ore richieste siano in numero superiore a quelle non utilizzate dal personale precedentemente autorizzato, si provvederà con apposita graduatoria, osservando i medesimi criteri indicati dall'articolo 17 del D.P.R. 44/90.

2.4 La fruizione dei permessi deve avvenire nell'arco dell'anno solare per cui vengono concessi e non possono essere riportati all'anno successivo.

2.5 Provveditorati regionali deliberano la concessione dei permessi di studio in presenza di tutti i requisiti previsti; per quanto riguarda l'iscrizione al corso di studio il dipendente in caso di iscrizione ad Istituti Statali dovrà compilare il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato n.1) e, in caso di iscrizione ad Istituti parificati o legalmente riconosciuti, il modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato n.2). Sarà cura del Provveditorato svolgere le procedure di controllo previste dall'articolo 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127, in materia di semplificazione amministrative, come già specificato con la lettera circolare n.3500/5950 del 25/06/1999.

2.6 2.6 Il provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza è **notificato formalmente** all'interessato.

2.7 Le direzioni degli istituti e servizi verificano, mediante l'esame di idonea documentazione, che il dipendente abbia frequentato regolarmente i corsi e sostenuto gli esami finali. Gli eventuali

periodi di assenza privi della documentazione, se non diversamente giustificati (es. congedo ordinario), sono computati come aspettativa senza assegni.

2.7 2.7 Entro **il quindici febbraio di ogni anno** le direzioni degli istituti e servizi interessati predispongono **due** prospetti (mod. all. n.3), **uno** per il personale del comparto “Ministeri” ed **uno** per quello appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che trasmettono agli Uffici di cui al punto 1).

4

2.8 2.8 I Provveditorati regionali trasmetteranno a questo Ufficio, Divisione V – Sezione D, **entro il 30 marzo di ogni anno**, sulla base dei dati acquisiti, il prospetto di cui all’**allegato n. 4: uno** per il personale del comparto “Ministeri” ed **uno** per quello appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

2.9 2.9 Per il personale comandato in servizio di missione, è competente alla concessione dei permessi di studio la direzione presso la quale il dipendente è assegnato.
Per il personale “**distaccato**” la pratica è istruita dalla direzione presso la quale il richiedente presta effettivo servizio.

2.10 Le Direzioni degli istituti e servizi – in caso di **trasferimento** o di **distacco** di un dipendente (sia il distacco a tempo determinato, che a tempo indeterminato) – informano senza indugio le corrispondenti strutture di destinazione del medesimo, circa i permessi di studio autorizzati e fruiti.

Si rammenta, infine, che ai sensi del **decreto del Ministero di Grazia e Giustizia in data 7 novembre 1997 n. 488⁽⁶⁾**, di attuazione della **legge 241 del 7 agosto 1990**, il termine massimo entro cui il procedimento di concessione dei permessi di studio deve concludersi è fissato in **110 giorni**, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza e della sua assunzione al protocollo dell’Ufficio competente a riceverla.

Questo Centrale Ufficio farà conoscere, per tempo, ai Provveditorati regionali il numero massimo delle unità di personale del "Comparto Ministeri" in servizio nel territorio di competenza, che può accedere al beneficio in forza dell’applicazione dell’aliquota (3%) prevista dalla norma e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

La presente circolare abroga e sostituisce tutte le precedenti disposizioni emanate in materia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

NOTE

(1) (1) Si riporta il testo dell'articolo 3 del D.P.R. 395/88:

Art. 3 - Diritto allo studio

1. 1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore individuali.
2. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
3. 3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
 - a) a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;
 - b) b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
 - c) c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2, può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'amministrazione.
4. 4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
5. 5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
6. 6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine all'iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché

agli esami sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali.

7. 7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.

§

6

- (2) (2) Si riporta il testo dell'articolo 17 del D.P.R. 44/90:

Art.17 – Diritto allo studio

1. I permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio presso ciascun'amministrazione all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:
 - a) a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o postuniversitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;
 - b) b) ai dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, a quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e postuniversitari la condizione di cui alla lettera a);
 - c) c) ai dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
2. 2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o postuniversitari.
3. 3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.
4. 4. Per la concessione dei permessi i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello di degli esami sostenuti.
5. 5. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.
6. 6. Le graduatorie dei richiedenti possono essere predisposte anche per ambiti territoriali delimitati, da definirsi in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale nei limiti della percentuale complessiva di cui al comma 1.

§

(3) (3) Si riporta il testo dell'articolo 21 del D.P.R. 395 del 31/07/1995:

Art. 21 – Diritto allo studio

Nei confronti del personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato si applica l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

§

7

(4) (4) Si riporta il testo dell'articolo 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782:

Art. 78 – Diritto allo studio

L'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce l'aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio, di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione postuniversitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate, nella stessa sede di servizio.

A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, è concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi.

Tale periodo viene detratto dall'orario di lavoro normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio.

L'interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di aver frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo.

§

(5) (5) Si riporta il testo dell'articolo 20 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254:

Art. 20 – Diritto allo studio

1. 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio, il diritto delle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
2. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.
3. 3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore.
4. 4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.

-
5. 5. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.

§

- (6) (6) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – supplemento ordinario – n. 11/L del 20 gennaio 1998.

8

[Allegati](#)